

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPOLLA, CHIAROMONTE, DEL PACE, ARTIOLI, GADALETA
e ZAVATTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1972

Applicazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11,
all'annata agraria 1971-72

ONOREVOLI SENATORI. — La Corte costituzionale, con sentenza 155/1972, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 3 e 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nella parte in cui non limitano l'applicazione delle norme ai soli affittuari che coltivano il fondo col lavoro proprio e dei propri familiari, e non escludono gli affittuari imprenditori, nonchè dell'articolo 3, secondo e sesto comma, nella parte in cui fissa i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone.

Contemporaneamente ha dichiarato perfettamente legittimo l'articolo 3, secondo comma, della stessa legge nella parte in cui dispone che la determinazione dei canoni venga fatta sulla base dei redditi dominicali, anche se ha aggiunto che deve essere prevista una forma di periodica rivalutazione del canone in denaro.

Con particolare urgenza deve essere determinato il canone per la corrente annata

agraria che in molte regioni e per molti contratti è esteso al 31 agosto. Ovviamente non può trattarsi che di una determinazione provvisoria la quale potrà essere oggetto di conguaglio non appena sarà approvata una nuova legge in materia.

Infatti, se non venisse determinato per legge un canone, si verificherebbe una situazione di confusione e di contrasti di interpretazione.

Al solo scopo di dare una soluzione temporanea, che elimini liti e contrasti, presentiamo il disegno di legge che segue. È ovvio che alla ripresa dei lavori parlamentari dovrà essere approvata una legge organica, sulla base della quale sarà definitivamente determinato il canone di fitto anche per la annata 1971-72. Noi riteniamo di fissare il coefficiente di moltiplicazione in 40 che appare equo in relazione alle diverse situazioni del Paese. Facciamo salve le condizioni di miglior favore delle contrattazioni private.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per l'annata agraria 1971-72 il coefficiente di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone di fitto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, è fissato, in via provvisoria, in 40.

Sono salve le condizioni di miglior favore derivanti da contrattazione privata.